

CONVENTIO

Epistularum permutatio inter Sanctam Sedem et Rempublicam Italicam de spirituali Militum cura, ad applicandum articulum 11 Pactionis recognitae Concordati Lateranensis, die 18 mensis Februarii 1984.*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Prot. 1898

Roma, 13 febbraio 2018

Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione Paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze Anuate.

La Commissione Paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze Armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati:

“ARTICOLO I. ASSISTENZA SPIRITUALE

1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, è assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della Difesa su designazione dell'Ordinario militare.

2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze Armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.

* Haec Conventio publici iuris facta erit etiam in *AAS*, CXIII (2021), Numerus Specialis (15 Sept. 2021), pp. 98-112.

3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facoltà previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorità ecclesiastica.

5. Per ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

ARTICOLO 2. SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE

1. Le autorità militari garantiscono ai Cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.

2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.

ARTICOLO 3. SUPPLENZE E COLLABORAZIONI

1. I Cappellani, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

2. In caso di assenza, il Cappellano è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4. DIREZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che è nominato dal Presidente della Repubbli-

ca su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare è coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Vicario generale è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare.

2. L'Ordinario militare può avvalersi di 5 Cappellani coordinatori presso gli Stati Maggiori di Forza Armata ed i Comandi Generali. I rispettivi nominativi sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della Difesa. I Cappellani coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito Decreto le sedi ove sarà prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorità militare competente.

4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 5. ORGANICO E STATO GIURIDICO

1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze Armate, per garantire un rapporto di proporzionalità, l'organico dei Cappellani è determinato in 162 unità.

2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignità delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo.

3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non può esercitare poteri di comando o direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze Armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

ARTICOLO 6. ASSIMILAZIONE AI GRADI GERARCHICI

1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi:

- a. Ordinario militare assimilato al rango di Tenente Generale;
- b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore Generale;
- c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di Tenente Colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
- d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe;
- e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di Capitano spe;
- f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di Tenente spe;
- g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di Sottotenente di complemento.

ARTICOLO 7. MODALITÀ E FORME DI AVANZAMENTO

1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano:

- a. per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al grado di capitano spe;
- b. per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore spe.

2. Il periodo di permanenza minima per la promozione è il seguente:

- a. grado di sottotenente di complemento: 5 anni;
- b. grado di tenente: 5 anni;
- c. grado di capitano: 10 anni;
- d. grado di maggiore: 10 anni.

3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacità e l'idoneità dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare.

ARTICOLO 8. RAPPORTO DI IMPIEGO

1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere

l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.

2. Il Cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale.

3. Il rapporto può essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente Intesa.

ARTICOLO 9. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze Armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica.

2. Ai Cappellani militari sono altresì corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

- a. l'indennità integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico;
- b. l'indennità mensile di impiego operativo di base;
- c. l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
- d. l'indennità di imbarco disposto dalle autorità competenti.

3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

ARTICOLO 10. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e avanzamento economico.

ARTICOLO 11. DISCIPLINA MILITARE E APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un Regolamento disciplinare valido per i

Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente Intesa.

2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso Unità delle Forze Armate dislocate fuori del territorio nazionale.

3. L'autorità giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio.

2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano è sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano.

3. L'inchiesta formale è affidata dal Ministero della Difesa all'Organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al Ministro.

4. Il Ministro della Difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano.

ARTICOLO 13. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'IMPIEGO

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, comportano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

2. La cessazione dall'impiego è disposta con Decreto del Ministro della Difesa per le seguenti cause:

- a. a domanda dell'interessato;
- b. al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

- c. per perdita dei diritti civili e politici;
- d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con Decreto del Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare;
- e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia dimesso dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procederà alla emanazione del Regolamento di Disciplina di cui all'art. 11, comma 1.

2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V, del Codice dell'Ordinamento Militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.

3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e negli *Acta Apostolicae Sedis*.”

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione,

PAOLO GENTILONI

Presidente del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DI STATO

N. 2242/18/RS

Dal Vaticano, 13 febbraio 2018

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ho l'onore di riferirmi alla Lettera N. 1898, del 13 febbraio 2018, del seguente tenore:

«Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione Paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze Armate.

La Commissione Paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze Armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati:

“ARTICOLO 1. ASSISTENZA SPIRITUALE

1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, è assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della Difesa su designazione dell'Ordinario militare.

2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze Armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.

3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facoltà previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorità ecclesiastica.

5. Per ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

ARTICOLO 2. SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE

1. Le autorità militari garantiscono ai Cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.

2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.

ARTICOLO 3. SUPPLENZE E COLLABORAZIONI

1. I Cappellani, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

2. In caso di assenza, il Cappellano è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4. DIREZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che è nominato dal Presidente della Repubbli-

ca su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare è coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Vicario generale è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare.

2. L'Ordinario militare può avvalersi di 5 Cappellani coordinatori presso gli Stati Maggiori di Forza Armata ed i Comandi Generali. I rispettivi nominativi sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della Difesa. I Cappellani coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito Decreto le sedi ove sarà prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorità militare competente.

4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

ARTICOLO 5. ORGANICO E STATO GIURIDICO

1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze Armate, per garantire un rapporto di proporzionalità, l'organico dei Cappellani è determinato in 162 unità.

2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignità delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo.

3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non può esercitare poteri di comando o direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze Armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

ARTICOLO 6. ASSIMILAZIONE AI GRADI GERARCHICI

1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi:

- a. Ordinario militare assimilato al rango di Tenente Generale;
- b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore Generale;
- c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di Tenente Colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
- d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe;
- e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di Capitano spe;
- f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di Tenente spe;
- g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di Sottotenente di complemento.

ARTICOLO 7. MODALITÀ E FORME DI AVANZAMENTO

1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano:

- a. per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al grado di capitano spe;
- b. per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore spe.

2. Il periodo di permanenza minima per la promozione è il seguente:

- a. grado di sottotenente di complemento: 5 anni;
- b. grado di tenente: 5 anni;
- c. grado di capitano: 10 anni;
- d. grado di maggiore: 10 anni.

3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacità e l'idoneità dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare.

ARTICOLO 8. RAPPORTO DI IMPIEGO

1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.

2. Il Cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale.

3. Il rapporto può essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente Intesa.

ARTICOLO 9. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze Armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica.

2. Ai Cappellani militari sono altresì corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

- a. l'indennità integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico;
- b. l'indennità mensile di impiego operativo di base;
- c. l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
- d. l'indennità di imbarco disposto dalle autorità competenti.

3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

ARTICOLO 10. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e avanzamento economico.

ARTICOLO 11. DISCIPLINA MILITARE E APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un Regolamento disciplinare valido per i Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente Intesa.

2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso Unità delle Forze Armate dislocate fuori del territorio nazionale.

3. L'autorità giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio.

2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano è sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano.

3. L'inchiesta formale è affidata dal Ministero della Difesa all'Organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al Ministro.

4. Il Ministro della Difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano.

ARTICOLO 13. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL'IMPIEGO

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, compor-

tano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

2. La cessazione dall'impiego è disposta con Decreto del Ministro della Difesa per le seguenti cause:

- a. a domanda dell'interessato;
- b. al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
- c. per perdita dei diritti civili e politici;
- d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con Decreto del Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare;
- e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia dimesso dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procederà alla emanazione del Regolamento di Disciplina di cui all'art. 11, comma 1.

2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V, del Codice dell'Ordinamento Militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.

3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e negli *Acta Apostolicae Sedis*.”

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa».

In riferimento alla Sua Lettera di cui sopra, ho l'onore di parteciparLe che la Santa Sede concorda su quanto è in essa rappresentato.

Voglia gradire, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, con il mio deferente saluto l'espressione della mia più alta considerazione.

PIETRO CARD. PAROLIN

Segretario di Stato

*Litterarum permutatio Consensionem constituit ad articulum 11 pactio-
nis anni 1984 efficiendam. Praesentes normae vim obtinent, uti articulo 14
Consensionis determinatur, per editionem eadem die in Gazzetta Ufficiale et
Actis Apostolicae Sedis.*